

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Procedura Aperta ai sensi dell'articolo 60, comma 1 e art.157 comma 2 ultimo periodo del Decreto Legislativo n.50 del 2016, relativa all'Appalto per l'affidamento dei Servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva, Indagini, Espropri, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e della Direzione Lavori, relativi all'intervento denominato: OP.005: "Riqualficazione della S.S.198 nel tratto Seui- Usassai-Gairo Taquisara"._ CUP.J19J08000060001_CIG.77279011A6
Scadenza: 28/01/2019

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso la procedura di affidamento dei servizi professionali, con procedura aperta sulla piattaforma di SardegnaCAT, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue.

1. La procedura di calcolo del compenso presenta due ID opere distinti per il calcolo degli onorari. Infatti per l'adeguamento del progetto preliminare del primo stralcio viene individuato l'ID opere V.02 mentre, per il secondo stralcio, viene individuato l'ID opere V.03, pur trattandosi della medesima strada che, pertanto, dovrebbe essere individuata mediante la medesima categoria lungo tutte le sezioni. In particolare, si fa notare che sia nel calcolo degli onorari che nel Disciplinare (pag. 3, pag. 5, pag. 8) la categoria viene individuata come V.04 e, poiché tale categoria è inesistente ai sensi del DM 17/06/2016, si ritiene che la categoria corretta sia la V.03, come anche specificato dalla stessa Stazione Appaltante in risposta ad alcune FAQ inviate dagli operatori economici sulla piattaforma di Sardegna CAT. In tal senso si chiede a codesta spett. le Amministrazione di voler chiarire il refuso e, soprattutto, di voler allineare il calcolo degli onorari all'unico ID.Opere V.03 anche al fine di evitare qualsivoglia incertezza nella determinazione dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3.1 del disciplinare.
2. In relazione al calcolo degli onorari di cui sopra si sottolinea come la percentuale forfettaria assegnata alle "Spese" stabilita nella misura dell'8% appaia quanto mai inadeguata alla complessità dell'opera. L'art. 5 del D.M. 17/06/2016 afferma che *"L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare."* Da una simulazione del calcolo emerge che la percentuale delle spese adeguata alla complessità del servizio posto a base di gara si attesta intorno al 20% con la conseguente variazione degli onorari posti a base di gara. Si chiede pertanto, a garanzia del corretto svolgimento del servizio, di voler rettificare il calcolo degli onorari attribuendo la giusta percentuale alla voce delle "Spese".
3. Al punto 10 del Disciplinare "Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte" si ravvedono alcune anomalie, in particolare:

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

- *“E – omogeneità del gruppo di lavoro”*: viene dato maggior punteggio agli operatori economici che hanno eseguito nel tempo dei servizi col medesimo gruppo di lavoro. Tale previsione se da un lato vuole ipoteticamente porsi a garanzia della qualità del servizio, dall’altro porta con sé un forte profilo di illegittimità in quanto limita pesantemente il favor participationis, in quanto preclude la formazione di nuovi raggruppamenti temporanei cosa, peraltro, fortemente stimolata dalla normativa di settore che incentiva cambiamento e concorrenza, dando la possibilità a tutti gli operatori di assumere nuove forme in funzione delle esigenze del mercato, sempre nel rispetto delle regole e dei parametri fissati dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.
- *“F – giovani professionisti”*: Si richiede che i giovani professionisti siano inseriti all’interno delle ATP - L’attribuzione del punteggio sarà in funzione della quota fatturabile dal/i giovane/i professionista/i (in termini percentuali) sulla parcella professionale. A tal proposito si rammenta che lo scopo dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 4 del D.M. 263/2016 è quello di favorire la presenza di almeno un giovane professionista quale progettista che potrebbe sia essere un libero professionista sia, per esempio un dipendente o un consulente su base annua. Ciò significa che la S.A. appaltante non può imporre all’operatore economico di inserire il giovane in un RTP in quanto, ragionando per assurdo, potrebbe verificarsi il caso di una società che al suo interno ha un “dipendente” giovane professionista, indicato quale progettista, e si troverebbe costretto a costituire un ATP pur non avendone necessità. Lo stesso dicasi per il punteggio assegnato in funzione della quota fatturabile dal giovane professionista. In nessun modo l’Amministrazione può fissare un parametro in funzione dei “pagamenti” dei singoli”. Il giovane professionista, così come gli altri professionisti partecipano alla progettazione e percepiscono la remunerazione in virtù della quota di servizio reso e in funzione delle quote di suddivisione che essi stessi definiscono nell’atto notarile di costituzione del RTP. Anche in questo caso, ragionando per assurdo, si potrebbe generare il caso del RTP che, pur di ottenere il massimo punteggio, assegna una percentuale assai elevata di pagamento al giovane professionista che in realtà, per sua stessa natura, non può in alcun modo eseguire una percentuale così elevata del servizio, generando così una forte discrasia tra i servizi resi e la remunerazione. Si chiede pertanto all’Amministrazione di volersi attenere a quanto previsto dalla normativa di settore già citata in merito alla presenza dei giovani professionisti all’interno del raggruppamento, eliminando
- *“G – Offerta economica”*: Per ciò che concerne l’offerta economica la S.A. fissa un limite massimo del 35%. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 è venuta meno, per le amministrazioni, la facoltà di stabilire un tetto massimo sulla percentuale di ribasso sul fattore prezzo, cosa che invece è consentita sul fattore tempo come previsto dalle L.G. Anac n.1. Pertanto, tale previsione del disciplinare appare illegittima e deve essere espunta.

Alla luce delle criticità rilevate, si chiede a codesta Spett. Le Amministrazione di voler

**CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI**

apportare le dovute modifiche al bando pubblicato sulla piattaforma telematica di Sardegna CAT.

L'Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando da un lato l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006).

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che gli Ordini Ingegneri della Sardegna, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, hanno istituito, tramite la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.